

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto	Fornitura di arredi, tende, cartellonistica e accessoristica per la residenza studentesca denominata U42 via Comasina 42 Milano
Valore	€ 895.000,00 (IVA esclusa), oltre € 1.500,00 quali oneri della sicurezza non ribassabili
Procedura adottata	aperta ai sensi dell'art 60 d.lgs. 50/2016
Determina a contrarre	Delibera n. 597/2020/C.d.A. del 20/10/2020 (Programma biennale dei beni e dei servizi (2021-2022) e elenco annuale dei beni e servizi (2022)) Delibera C.d.A. 653 del 22/10/2019
Criterio di aggiudicazione	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo ex art 95 comma 2 d.lgs. 50/2016
Codice Identificativo Gara - C.I.G.	86470489BD
Codice Unico Progetto - C.U.P.	H49D14001620005
RUP - Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Laura Vergani - Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti (Determina dirigenziale rep. n. 6901/2020-Prot. n. 0083667/20 del 05/11/2020)
UOR – Unità Operativa Responsabile	Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti- Settore Centrale di Committenza – Ed .U9 – Piano r – Viale dell'Innovazione 10 – Milano – email: centrale.committenza@unimib.it
Referenti pratica	Dott. Andrea Ambrosiano – Tel 02.6448.6069 Dott.ssa Norma Zanetti – Tel 02.6448.6071

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Prestazione principale

La prestazione principale dell'appalto è la **fornitura di arredi, elettrodomestici, accessori, tende, cartellonistica e lampade per la residenza universitaria denominata U42** sita in via Comasina n. 42 a Milano.

Prestazione secondaria

La prestazione secondaria è comprensiva di:

- **trasporto, installazione e messa in opera**, completa e perfettamente funzionante, presso l'edificio U42 e smaltimento degli imballaggi;
- **garanzia e assistenza post-vendita** di cui al successivo art. 8.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, le specifiche tecniche, le caratteristiche costruttive, i materiali, gli accessori, le prestazioni e tutto quanto riguarda la fornitura, l'installazione e la messa in opera si rinvia al Disciplinare tecnico e prestazionale.

Art. 2 – Forma della fornitura

La fornitura è del tipo "acquisto a corpo". La fornitura di arredi, elettrodomestici, accessori, tende, cartellonistica e lampade deve essere fornita pronta per l'uso, senza la necessità di costi e/o prodotti ulteriori.

Art. 3 – Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

E' ammessa la cessione del credito, subordinatamente all'autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'Operatore Economico dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1 – 20126 - Milano, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L'Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell'effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.

Art. 4 – Termine di ultimazione della fornitura

Il termine per l'ultimazione della fornitura, comprensiva dei necessari lavori di installazione e smaltimento degli imballaggi, è fissato in **115 giorni** continuativi dalla sottoscrizione del contratto così suddivisi:

- 25 giorni dalla firma del contratto per la stesura della Proposta esecutiva della fornitura di cui all'art. 7 del Disciplinare tecnico e prestazionale;
- 60 giorni per la produzione e approvvigionamento;
- 30 giorni per la posa in opera della fornitura.

Art. 5 - Forza maggiore

Nel caso in cui l'Operatore Economico, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Università.

Per ogni altro ritardo nell'esecuzione, l'Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, con la procedura di cui al successivo art. 13, nonché – nel caso in cui l'Operatore Economico non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti - il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l'intero importo garantito con la fideiussione, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte dell'Operatore Economico di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini.

Art. 6 – Certificato di ultimazione della fornitura

A seguito dell'intervenuta ultimazione della fornitura, di cui al precedente Art. 4 e all'avvenuta consegna del Fascicolo della Fornitura redatto ai sensi dell'art. 3.13 del Disciplinare tecnico e prestazionale, il R.U.P., ovvero il Direttore dell'esecuzione, effettua i necessari accertamenti e rilascia l'attestazione di avvenuta ultimazione della fornitura.

Art. 7 – Verifica di conformità

Prestazione principale (fornitura e installazione del bene)

Contestualmente all'avvenuta ultimazione della fornitura, ovvero in un momento successivo concordato dalle Parti (in ogni caso non superiore a tre mesi dall'ultimazione della fornitura) è effettuata in contraddittorio dal R.U.P./Direttore dell'esecuzione e da un incaricato dell'Operatore Economico la Verifica di regolare esecuzione della prestazione principale per accertare che il numero e la tipologia dei beni, le tecniche e metodologie realizzative impiegate, l'esecuzione e le funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto previsto dai documenti di gara e all'offerta presentata. Verranno inoltre verificati:

- il funzionamento di tutti gli elettrodomestici e apparecchi elettrici;
- il funzionamento degli allacci impiantistici.

Il Direttore dell'Esecuzione procederà anche all'approvazione del Fascicolo della Fornitura.

All'esito positivo della verifica (e comunque entro un termine non superiore a sette giorni) il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Operatore Economico. Il relativo pagamento è effettuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. La cauzione definitiva è svincolata, ai sensi dell'art. 103, c. 5, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito.

Prestazioni secondarie (manutenzione ecc.)

Al termine del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, controlla la corretta esecuzione della prestazione e attesta – se del caso - che il contratto è stato eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione. Il R.U.P., in tal caso - fatta salva, pertanto, la presenza di pendenze in atto o la necessità di applicare penali ai sensi dell'art. 113-bis c.4, D.lgs. 50/16 - rilascia il nulla osta ai fini dello svincolo totale della cauzione definitiva.

Art. 8 – Garanzia ed assistenza post vendita

L'Operatore Economico dovrà assicurare la manutenzione della fornitura fino alla approvazione del Certificato di verifica di conformità.

Dopo sei mesi dal completamento della fornitura l'Operatore Economico dovrà effettuare un intervento di manutenzione generale al fine di controllare il fissaggio e il corretto funzionamento degli arredi e dei complementi d'arredo

L'Operatore Economico dovrà garantire il perfetto funzionamento di tutte le forniture, esclusi gli elettrodomestici e gli apparecchi elettrici, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza, manutenzione e garanzia per un periodo di **5 (cinque) anni** (ovvero per il maggior periodo eventualmente indicato nell'offerta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Operatore Economico dovrà garantire il perfetto funzionamento di tutti gli elettrodomestici e apparecchi elettrici e conseguentemente fornire il servizio di assistenza, manutenzione e garanzia per un periodo di **2 (due)**

anni (ovvero per il maggior periodo eventualmente indicato nell'offerta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Tale servizio è disciplinato da quanto indicato nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica dell'Operatore Economico. **In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella sostituzione delle parti di ricambio senza ulteriori costi a carico dell'Università.**

Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati nei tempi indicati dall'Operatore Economico nella propria offerta tecnica (EV5 - Servizi accessori successivi alla vendita) decorrenti dalla richiesta scritta da parte dell'Università. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, l'Operatore Economico dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suddetto intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

Le parti di ricambio verranno fornite dall'Operatore Economico senza alcun onere aggiuntivo per l'Università; le parti sostituite verranno ritirate dall'Operatore Economico che ne acquisisce la proprietà. L'Operatore Economico dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore.

Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Operatore Economico un'apposita "Nota di ripristino", in formato digitale, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall'Operatore Economico, a propria cura e spese, senza alcun onere aggiuntivo per l'Università, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al contratto.

Le richieste di intervento verranno gestite dall'Operatore Economico tramite un tecnico specializzato.

Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione sopra richiamata, l'Università applicherà le penali di cui al presente atto rivalendosi sulla somma specificatamente trattenuta salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Le penali si applicano ad ogni fornitura per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola.

Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito o comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali dell'Università, l'Operatore Economico, previa comunicazione al Direttore dell'Esecuzione o al RUP, dovrà provvedere alla sostituzione delle forniture stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali sino al momento della sostituzione delle forniture.

Il ritiro delle forniture da sostituire e di quelle in loro sostituzione, nonché la consegna delle forniture in sostituzione e di quelle ripristinate, dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Operatore Economico con le modalità e nei termini che verranno concordati con l'Università.

Qualora il fermo o il malfunzionamento di una fornitura comporti il mancato utilizzo di altre forniture funzionalmente collegate, l'Università procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre forniture.

Art. 9 - Responsabilità ed oneri dell'Operatore Economico

La fornitura è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'Operatore Economico. L'Operatore Economico, sotto la sua esclusiva responsabilità, a totale esonero dell'Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare la fornitura. L' Operatore Economico, inoltre, dovrà consegnare all'Università copia delle

denunce d'infortuni che dovessero occorrere ai propri dipendenti all'interno dei locali ove sarà installata l'apparecchiatura.

L'Operatore Economico garantisce, in ogni tempo, l'Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

L'Operatore Economico, in particolare, deve provvedere alle assicurazioni sociali obbligatorie, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui la Società è stabilita, dei tecnici occupati nelle prestazioni oggetto della presente fornitura.

Art. 10 – Personale addetto all'appalto

L'Operatore Economico si obbliga ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti della categoria di appartenenza, negli accordi locali integrativi dello stesso (in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio) e nelle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari nazionali e locali che interverranno nel corso del contratto.

Si obbliga altresì ad applicare ed a fare applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti tra soci.

Il suddetto obbligo vincola l'impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti fiscali e assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi in vigore comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso d'appalto per tutti i dipendenti.

L'Operatore Economico deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

L'Operatore Economico riconosce il diritto della stazione appaltante di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore in adempimento di tutti gli obblighi legali e collettivi, nessuno escluso, a tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto.

Art. 11 – Danni a terzi e cose

L'Operatore Economico è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l'Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto della fornitura.

Le eventuali spese, anche giudiziali, che l'Università dovesse sostenere per i danni provocati dall'impresa aggiudicataria sono integralmente a carico di quest'ultima, che sarà tenuta prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Università.

In ogni caso, l'Operatore Economico è tenuto a manlevare l'Università da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

Art. 12 – Penali

Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 5 ("Forza maggiore"), in caso di mancata erogazione della fornitura entro il termine di cui all'art. 4 ("Termine di ultimazione della fornitura") o di altro ritardo contrattuale, anche relativo agli interventi di assistenza tecnica e manutenzione richiesti, l'Operatore Economico sarà obbligato per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo, a versare una penale di importo **tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille** dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), a seconda della gravità dell'inadempimento e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.

La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l'Operatore Economico avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, l'Operatore Economico non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l'Università provvederà ad incamerare l'importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. L'Operatore Economico dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

In alternativa, su richiesta dell'Operatore Economico, l'importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato.

In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (al netto dell'IVA), l'Università considera risolto di diritto il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo quanto disposto dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università risolverà di diritto il contratto:

- nel caso di forniture di beni diversi da quelli offerti in gara o non corrispondenti al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per le inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura, il subappalto non autorizzato;
- quando l'Operatore Economico non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto, nonché per il reiterato inadempimento degli obblighi relativi all'assistenza, alla manutenzione e alla garanzia previsti dal presente Capitolato e oggetto dell'offerta;
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.).

Nei suddetti casi, l'Università avrà diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all'impresa aggiudicataria a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

Art. 14 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale

L'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Università, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.

L'Università, pertanto, procederà alla risoluzione del contratto qualora l'Operatore Economico:

- offra a dipendenti dell'Università, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;

- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

Art. 15 – Perfezionamento del contratto

Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l'aggiudicazione, l'Università e l'Operatore Economico, perfezioneranno il contratto.

Art. 16 – Fatturazione e Pagamenti

In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007 e fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 (art. 4), la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: 4Q9H82.

I pagamenti relativi all'intera fornitura saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indicarsi a cura dell'Impresa aggiudicataria, in conformità all'art. 3 del D.Lgs. n.136/2010, previa emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 7.

La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Operatore Economico dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Non si darà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute alla stazione appaltante a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente indicata sul documento contabile emesso.

Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.

Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Non si darà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale.

Art. 17 – Responsabile della fornitura per l'Operatore Economico

L'Operatore Economico dovrà comunicare all'Università, in sede di stipula del contratto di fornitura, il nome ed il recapito telefonico del Responsabile della fornitura stessa.

Art. 18 – Esecuzione del contratto

Il R.U.P., unitamente al Direttore dell'esecuzione del contratto - se nominato -, provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione mediante la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Art. 19 – Aggiunte al contratto

Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esigenze dell'Università dovessero richiedere, previo accordo fra le Parti; le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti ovvero stabilite a mezzo scambio di lettera.

Art. 20 – Domicilio legale

Per l'esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

Art. 21 – Legge applicabile al contratto

Il contratto d'appalto, per la fornitura servizio oggetto della presente gara, sarà disciplinato dalla legge italiana.

Art. 22 – Stipula e spese del contratto

Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l'aggiudicazione definitiva, l'Università e l'Operatore Economico stipuleranno il contratto. Tutte le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Operatore Economico, nell'ammontare previsto all'atto della stipula.

Art. 23 – Controversie

Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del contratto d'appalto.

Art. 24 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e succ. modifiche.

È fatto obbligo all' Operatore Economico di inserire in tutti i contratti che verranno da quest'ultima sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all'Università.

L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Università ed alla prefettura territoriale del Governo della provincia di Milano dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oltre che al Codice Civile.

Art. 26 – Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il Titolare del trattamento è il Rettore pro-tempore dell'Università. I dati forniti acquisiti dall'Università e dall'Operatore Economico nel corso dell'esecuzione della fornitura verranno trattati da ambo le Parti secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati, di cui al D.Lgs. 196/2003, s.m.i. ed al Regolamento UE 2016/679 – GDPR.

Art. 27 - Rischi da interferenze e oneri per la sicurezza relativi alla fornitura (DUVRI)

Ai fini della presente gara **si ravvisa** la necessità di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008; **sono previsti** oneri di sicurezza per un importo pari a **€ 1.500,00** (IVA esclusa).

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'Operatore Economico dovrà prevedere apposita procedura

Art. 28 - Composizione del Capitolato

Il presente Capitolato è composto da n. 28 articoli.

Struttura referente:

Settore Centrale di Committenza

Il Capo Settore Dott. Andrea Ambrosiano

[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]

Il Responsabile Unico del procedimento

Arch. Laura Vergani

[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC A012324EC01AE1C7047FCB224D74FE1B0055BFBAEE745924639BAA5EF369F632

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: LAURA VERGANI

Firma in formato p7m: ANDREA ALFREDO BRUNO AMBROSIANO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0058778/21

Data Protocollo 05/05/2021

AOO AMM. CENTRALE

UOR AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo>

IDENTIFICATIVO HSAC7-42784

PASSWORD HUGqj

DATA SCADENZA 05-05-2022